

Il maltrattamento della vittima animale quale strumento di violenza psicologica alla persona

Diana Russo

L'art. 612-bis c.p. incrimina “*chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia e di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita*”.

La disposizione è stata introdotta dal decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 2009, n. 38, recante “*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*”, ed è stata oggetto di ripetuti rimaneggiamenti ad opera della legislazione successiva, volta a potenziare gli strumenti di contrasto alla violenza di genere¹.

Con tale espressione si intende ogni forma di violenza esercitata nei confronti di un determinato soggetto passivo in ragione della sua appartenenza a un dato genere, evidentemente diverso da quello dell'autore, in cui, cioè, il genere di appartenenza ha una specifica incidenza sulla scelta del soggetto passivo e nella cui motivazione, quindi, quest'ultimo rientra per i suoi preesistenti rapporti con l'autore del reato.

La violenza di genere si connota per la sistematicità delle condotte esercitate sulla persona offesa; le fattispecie di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), che ne rappresentano alcune fra le principali forme di manifestazione, sono infatti delitti abituali, per la cui realizzazione è necessaria la reiterazione intervallata

¹ Il riferimento è, in particolare, alla legge 15.10.2013, n. 119, di conversione del decreto legge 14.8.2013, n. 93 (attuazione della Convenzione di Istanbul dell'11.5.2011), impropriamente nota come “legge sul femminicidio” e, da ultimo, alla legge 19 luglio 2019, n. 69, recante “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*” (cd. Codice Rosso).

nel tempo di più condotte della stessa specie.

Con particolare riferimento al reato di *stalking*, il legislatore del 2009 ha inteso tutelare la libertà morale, compromessa dallo stato di ansia e timore che impedisce alla vittima di autodeterminarsi senza condizionamenti².

Trattasi di reato comune, di evento, a condotta libera. Quest'ultima, consistente nel minacciare e/o molestare taluno, può, in concreto, essere realizzata attraverso comportamenti diversi, purché reiterati, che, isolatamente considerati, possono o meno assumere rilevanza penale (appostamenti, pedinamenti, danneggiamenti³, comunicazioni telefoniche o telematiche anche mediante l'utilizzo di *social network*⁴, etc.).

A tale riguardo vale la pena ricordare che, accanto alle forme tradizionali di violenza (verbale, fisica, sessuale, psicologica), la legge n. 119/2013 ha positivizzato le nozioni di violenza domestica, economica, assistita, particolarmente rilevanti allorquando le condotte persecutorie si inseriscano nel contesto di una relazione sentimentale in atto o preesistente fra le parti (ciò che rileva, peraltro, ai fini della contestazione della circostanza aggravante di cui al comma 2 dell'art. 612-*bis* c.p.).

L'evento tipizzato dalla disposizione in commento risulta integrato, alternativamente, dal "*perdurante e grave stato di ansia o di paura*" – da intendersi quale effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della persona offesa – dal "*fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto*", dalla alterazione delle abitudini di vita della persona offesa. Ciascuno dei suddetti eventi, di cui la fattispecie incriminatrice prescrive la realizzazione in forma alternativa, deve necessariamente assumere una dimensione oggettiva, non potendo essere diluito nella mera percezione soggettiva che dei fatti abbia la presunta vittima delle condotte persecutorie.

L'elemento soggettivo del delitto di *stalking* è integrato dal dolo generico,

² cfr. *ex multis* T.A.R. , Bari , sez. II , 23.3.2020 , n. 439, Banca dati Dejure.

³ Di recente Cassazione penale sez. V, 12.12.2019, n.10994, in CED Cass. pen. 2020, ha ritenuto "*configurabile il delitto di atti persecutori anche quando la modalità esclusiva di realizzazione della condotta sia consistita in un'attività di danneggiamento, a seguito della quale la persona offesa riporti uno stato d'ansia o muti le proprie abitudini di vita, in quanto condotta idonea a configurare sia la molestia, per i ripetuti danni in sé, sia la minaccia, in relazione alla possibilità di analoghi atti dannosi, desumibile dalle precedenti condotte*".

⁴ "*Integra il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) il soggetto che per diversi anni tormenta con molestie, minacce e offese la vittima, anche tramite social network, attaccandola con post pubblici offensivi e minacciosi, ingenerando nella stessa un perdurante stato di ansia e di paura, portandola a temere per la propria incolumità e a modificare le proprie abitudini di vita*" (così Cassazione penale sez. V, 17.9.2019, n.45141, in Il penalista.it 31 marzo 2020 con nota di: BELLANOVA).

consistente “*nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, e che, avendo a oggetto un reato abituale di evento, deve essere unitario, esprimendo un’intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l’agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi*”⁵.

Individuato in questi termini l’elemento psicologico della fattispecie, devono ritenersi rilevanti ai fini della configurabilità della stessa anche condotte apparentemente rivolte a persone diverse dal soggetto passivo, in quanto finalizzate a ingenerare l’insorgenza nel predetto di un perdurante e grave stato di ansia o di paura o del fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o, ancora, a indurre l’alterazione delle abitudini di vita.

Si pensi, per un verso, al coinvolgimento di familiari, conoscenti, colleghi di lavoro destinatari di informazioni dal contenuto diffamatorio o comunque personali concernenti la vittima (coinvolgimento reso oggi invero agevole grazie all’incremento esponenziale dell’utilizzo delle moderne tecnologie)⁶.

Si pensi, ancora, ad aggressioni perpetrate nei confronti di soggetti, diversi dalla persona offesa, cui quest’ultima sia affettivamente legata. Tra questi rientrano gli animali domestici, oggetto di crescente attenzione da parte della società moderna e di una lenta ma significativa riconsiderazione ad opera della giurisprudenza, anche alla luce degli interventi legislativi nazionali e, soprattutto, sovranazionali volti a riconoscerne la natura di esseri senzienti⁷.

⁵ Cassazione penale sez. V, 11.2.2019, n.28340, in Guida al diritto 2019, 40, 84.

⁶ Secondo Cassazione penale sez. III, 16.3.2016, n.12208, in Diritto & Giustizia 2016, 23 marzo con nota di: GASPARRE, “*L’invio al datore di lavoro della vittima di lettera anonima contenente allusioni alla moralità della dipendente nonché foto e DVD che ritraggono la stessa nuda e nell’atto di compiere un rapporto sessuale costituisce molestia idonea a cagionare un grave e perdurante stato d’ansia nella vittima, in relazione all’ampiezza, alla durata e alla carica dispregiativa della condotta criminosa*”.

⁷ Fra le principali fonti comunitarie in materia di tutela degli animali ricordiamo la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata in Italia con la Legge 201/2010, in cui si prevede che “*l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi*”, e “*in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l’uomo e gli animali da compagnia*” si afferma “*l’importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società*”.

Il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, siglato a Lisbona il 13 dicembre 2007, ratificato in Italia con legge 130/2008, all’art. 13, concernente le politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, attribuisce espressamente agli animali la qualifica di esseri senzienti, imponendo di tenere conto, nella formulazione e attuazione delle predette politiche, delle esigenze in materia di benessere degli animali, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i

Ed invero, *“il maltrattamento fisico di animali viene spesso utilizzato come strumento di violenza psicologica sulle persone per creare un clima di controllo e potere da parte del carnefice sulla propria vittima umana”*⁸.

Sotto altro profilo, il maltrattamento di animali nell'infanzia, nell'adolescenza e nell'età adulta costituisce un grave indicatore di pericolosità sociale, intesa quale probabilità o mera possibilità che gli autori di uccisioni o maltrattamenti di animali reiterino in futuro condotte criminose della stessa specie. Tale assunto ha ricevuto il riconoscimento istituzionale, fra l'altro, da Scotland Yard, dal Federal Bureau of Investigation (FBI), dall'American Psychiatric Association (APA) nonché dall'Organizzazione Mondiale della Sanità con l'introduzione nel 1987 e del 1996 della crudeltà fisica su animali nel DSM-IV e nell'ICD-10 fra i sintomi del Disturbo della Condotta, sindrome che in età adulta può evolvere nel Disturbo Antisociale di Personalità o Disturbo da Abuso di Sostanze quali droghe e, nelle donne, in Disturbo Depressivo o Ansioso.

Una esemplificazione concreta di violenza (fisica) su animali funzionale alla violenza (psicologica) su persone è stata di recente oggetto di attenzione da parte della Procura di Velletri.

Nel caso di specie, la condotte persecutorie contestate consistevano in ripetuti contatti telefonici; nell'invio di messaggi anche tramite *whatsapp*, dapprima

riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale. L'art. 36 del medesimo Trattato pone dei limiti alla circolazione intracomunitaria delle merci *“per motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali”*.

Quanto all'ordinamento interno, l'intervento più significativo è certamente costituito dalla legge 20 luglio 2004 n. 189, che ha introdotto all'interno del codice penale, immediatamente prima dei delitti contro la famiglia, disposizioni specifiche in materia di tutela degli animali (titolo IX bis, *“delitti contro il sentimento per gli animali”*).

La legge 11 dicembre 2012, n. 220, modificando l'art. 1138 cod. civ., ha previsto che le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.

Il Tribunale di Milano, sez. IX Civile, con decreto 13 marzo 2013, in materia di separazione dei coniugi, ha ritenuto legittima la facoltà di regolarne la permanenza degli animali domestici presso l'una o l'altra abitazione e le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento dello stesso. In seguito numerose pronunce di merito si sono pronunciate nel medesimo senso.

Merita, infine, di essere segnalata la recente pronuncia del Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Penale in composizione monocratica, che, nell'ottica dell' *“abbandono della concezione antropocentrica per cui la lesione dell'animale viene tutelata in quanto indiretta lesione recata all'uomo, ai suoi sentimenti e ai suoi diritti sull'animale stesso”*, ha affermato il riconoscimento della soggettività giuridica degli animali, sia pur limitata *“soltanto al bene più elementare degli esseri viventi e senzienti, quello della vita”* (sentenza n. 1410/2018 del 10.5-26.7.2018).

⁸ *“L'opinione”* di Francesca SORCINELLI, *“Maltrattamento degli animali, violenza interpersonale, crimine”*, in *“Crimini bestiali”* di Valeria MILLETTI, Fefè Editore. L'Autrice, educatrice professionale attualmente in servizio presso il Comune di Modena, è presidente di LINK-ITALIA, progetto che persegue lo scopo di valorizzare la correlazione fra maltrattamento e uccisione di animale e ogni altro comportamento violento, antisociale, criminale, anche in funzione di prevenzione di siffatte condotte, promuovendo, fra l'altro, la rilevazione statistica dei delitti in questione.

nel tentativo di persuadere la vittima a riprendere la relazione, in seguito ingiuriandola e minacciandola; nel danneggiamento di effetti personali della persona offesa e nell'invio di foto ritraenti i predetti beni distrutti, minacciandolo di fargli fare *“la stessa fine”*; nella divulgazione tramite *social network*, e dunque a una serie indeterminata di persone anche sconosciute, informazioni riservate concernenti lo stato di salute dell'ex compagno, in modo da lederne l'onore e la reputazione.

L'indagato si era quindi ripreso nell'atto di affogare la cagnolina di razza jack russel Molly, da lui all'epoca detenuta ma in precedenza appartenuta alla coppia, immergendola in un catino colmo d'acqua per alcuni secondi, inviando poi il video alla persona offesa con l'invito a guardare la cucciola morire.

Siffatta condotta – oggetto di separato procedimento pendente presso il Tribunale di Tivoli in relazione al delitto di cui all'art. 544-ter c.p. – integra al contempo il delitto di atti persecutori in quanto, non dissimilmente dagli ulteriori episodi in contestazione, deliberatamente finalizzata allo scopo di indurre sofferenza nella persona offesa.

In accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Velletri ha applicato all'indagato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dall'ex partner convivente, facendo *“divieto di comunicare con quest'ultimo attraverso qualsiasi mezzo, anche telefonicamente, telematicamente ed epistolamente, ed anche in via indiretta, con divieto di menzionarlo o comunque di far riferimento ad egli in post, messaggi, chat, foto, video e quant'altro operati, non in modalità privata, attraverso il web o mediante qualsivoglia forma di comunicazione diffusa”*⁹.

In motivazione il GIP ha evidenziato la *“finalità persecutoria”* da parte dell'indagato, sottesa all'invio alla persona offesa di foto ritraenti i suoi beni distrutti, *“fino ad arrivare al maltrattamento del suo cane al solo fine di terrorizzare e ferire l'ex compagno”*.

Ferma restando, dunque, l'autonoma rilevanza penale della condotta ai sensi dell'art. 544-bis c.p., l'impostazione accusatoria recepita dal giudicante valorizza il maltrattamento della vittima animale nell'ottica persecutoria, quale strumento di violenza psicologica inferta alla parte offesa.

⁹ Tribunale di Velletri, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, ordinanza del 21 novembre 2019.